

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA

(Provincia di Belluno)

ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2019, N.1

mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana

Piazza Papa Luciani, 3 - Mel, 32026 Borgo Valbelluna (BL)

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01225000254

Sito internet: www.comune.borgovalbelluna.bl.it

Casella posta certificata: borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Il Responsabile del Servizio

LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale

1-PREMESSE

VISTI

- l'art. 33 della Costituzione, ove si prevede che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
- l'art. 118 della Costituzione il quale, introducendo il principio di sussidiarietà orizzontale, dispone che lo Stato e gli altri Enti del governo del territorio favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- la L.R. n. 8 dell'11/05/2015 recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", in particolare gli artt. 24, 25, 26, 27 disciplinanti l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali privi di rilevanza imprenditoriale;
- il D.Lgs. n. 38/2021 in vigore dal 01/01/2023 recante "Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 che prevede quanto segue: "Nei casi in cui l'ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";
- l'art. 181 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., che al comma 1 stabilisce che i servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della Parte II del Libro IV del medesimo Decreto e che ad essi si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I;
- il D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i. di "Attuazione dell'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2025, assunta in esecuzione delle linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione consiliare n. 59 del 17/10/2024, quale atto di indirizzo per la concessione pluriennale (5 anni) della gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, che prevede la previa consultazione preliminare di mercato volta al reperimento di dati essenziali per la pianificazione della procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione del/dei contraente/i;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 10/06/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui si è preso atto dell'esito della consultazione preliminare di mercato di cui all'avviso pubblico prot. n. 1311 del 17.01.2025, ed è stato disposto di affidare in concessione a terzi, per 5 anni, a titolo gratuito, previa procedura di gara ad evidenza pubblica, gli impianti sportivi di Trichiana, Mel e Lentiai con le rispettive strutture di pertinenza, con contestuale approvazione dello schema del presente avviso pubblico contenente condizioni e criteri per l'affidamento, da utilizzare nella apposita procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione dei contraenti;
- la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale n. 356 in data 17/06/2025, assunta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la quale è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante la concessione in uso gratuito e gestione dei predetti impianti sportivi, che recepisce i contenuti dello schema di avviso pubblico sopra richiamato;

RENDE NOTO

che il Comune di Borgo Valbelluna intende affidare la concessione in uso e la gestione, a titolo gratuito, secondo le modalità stabilite dal presente avviso pubblico, dei seguenti impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica (con tutte le strutture di pertinenza), ognuno corrispondente ad un lotto:

LOTTO 1 - Impianti sportivi di Lentiai siti in Via degli Impianti Sportivi, costituiti da:

- Campo con manto sintetico, comprese le aree circostanti delimitate da barriere in cemento;
- Tribuna, locale ad uso “bar” ed area pertinente delimitata da recinzione a maglie metalliche;
- Edificio adibito a spogliatoi/ripostiglio;
- Campo in terra battuta, recintato con rete metallica e relativi spogliatoi posti a sud dello stesso;
- piazzale asfaltato ad uso parcheggio.

L'area oggetto di concessione ivi compresa quella esterna alle recinzioni, è distinta nel Catasto Terreni del Comune di Borgo Valbelluna – Sezione di Lentiai – Foglio 1, Particella 148; Foglio 3, Particelle 2211, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2223, al netto della viabilità pubblica, ed al Catasto Fabbricati Foglio 3, Particelle 2213, 2214, 2223.

LOTTO 2 - Impianti sportivi di Mel c.d. “La Lora” siti in Via Pagogna, costituiti da:

- Campo con manto in erba naturale comprese le aree pertinenti comunque limitate della recinzione metallica perimetrale;
- Pista di atletica circoscrivente il campo di calcio comprese le aree accessorie (es.: zona salto in alto/lungo...);
- Tribuna con relativi spogliatoi e locali accessori;
- Campo in terra battuta recintato con rete metallica;
- piazzale asfaltato ad uso parcheggio.

L'area oggetto di concessione ivi compresa quella esterna alle recinzioni, è distinta nel Catasto Terreni del Comune di Borgo Valbelluna – Sezione di Mel – Foglio 7, Particelle 39, 40, 42, 43, 44, 52, 129, 787, 789, 792, 795, 798, 803, 806, 807, 812, 815, 835, 836, 837, 838, 839, 841, 842, 845, 856, 857, 972, 974, 976, 978, al netto della viabilità pubblica, ed al Catasto Fabbricati Foglio 7, Particella 129.

LOTTO 3 - Impianti sportivi di Trichiana siti in Via Cavassico Inferiore, costituiti da:

- ☐ Campo con manto in erba naturale comprese le aree pertinenti comunque limitate dalla recinzione metallica perimetrale;
- ☐ Campo in terra battuta recintato con rete metallica;
- ☐ Tribuna con relativa area pertinenziale e viottolo di accesso;
- ☐ Immobili adibiti a spogliatoi/ripostigli e locale ad uso “bar” compreso piazzale antistante asfaltato ad uso parcheggio.

L'area oggetto di concessione ivi compresa quella esterna alle recinzioni, è distinta nel Catasto Terreni del Comune di Borgo Valbelluna – Sezione di Trichiana – Foglio 5, Particelle 103, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 123, 124, 129, 130, 1304, 1306, 1307, 1308, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1320, 1322, 1324, al netto della viabilità pubblica, ed al Catasto Fabbricati Foglio 5, Particella 1324.

Detti beni immobili appartengono al patrimonio indisponibile dell'Ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, del Codice Civile, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, ricreative, di svago e di socializzazione.

Con la presente procedura di gara, il Comune intende affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi predetti per la realizzazione delle seguenti **finalità di interesse pubblico**:

1. valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
2. promuovere la pratica sportiva, con finalità sia agonistiche che ludico-motorie- ricreative-educative a servizio principalmente delle associazioni del territorio con particolare riguardo alla pratica dello sport in età giovanile (5-16 anni);
3. realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione di soggetti utilizzatori;

4. ottenere una conduzione efficace ed efficiente degli impianti sportivi, realizzando obiettivi di economicità complessiva;
5. ottenere un'economia che favorisca una riduzione progressiva degli oneri a carico del Comune;
6. salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo;
7. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività delle Associazioni;
8. massima fruibilità degli impianti da parte di Associazioni e Società Sportive, di Federazioni ed Enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportivo-ricreative-sociali.

La concessione della gestione dei predetti impianti sportivi sarà regolata da apposita convenzione il cui schema è allegato al presente avviso.

Oneri a carico del concessionario:

1. sorveglianza, custodia, pulizia;
2. manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive;
3. conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
4. oneri relativi alle utenze (acqua, energia elettrica, combustibile, rifiuti, telefonia, ecc.);
5. costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;
6. assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
7. divieto di realizzare opere non autorizzate;
8. riserva di n. 5 giornate annue, ovvero n. 10 mezze giornate annue, di uso gratuito dell'impianto e relative aree di pertinenza da parte del Comune.

Al Comune compete la manutenzione straordinaria dei predetti impianti sportivi.

Il Comune può erogare al soggetto affidatario un contributo annuale a sostegno delle spese sostenute, in misura pari all'eventuale disavanzo, risultante da apposito rendiconto, comunque nella misura massima delle risorse all'uopo stanziato a bilancio.

Si precisa inoltre che:

- le tariffe da praticare all'utenza vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta del concessionario;
- fatto salvo l'utilizzo da parte del concessionario, l'impianto sportivo dovrà essere messo a disposizione dell'utenza che ne faccia richiesta, con priorità alle Associazioni sportive operanti nel territorio comunale; in particolare, nella fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 19:30 dei giorni feriali, l'utilizzo dell'impianto dovrà essere riservato ai settori giovanili dell'Associazione concessionaria o di altre Associazioni operanti nel Comune e/o ad atleti di età inferiore ai 16 anni residenti nel Comune.

È ammessa la presentazione di offerte distinte per la gestione di uno o più impianti sportivi come sopra individuati.

Non sono valutate proposte di gestioni parziali di uno o più impianti sportivi.

È ammessa la sub concessione di parte degli impianti.

ART. 1 – ENTE CONCEDENTE

Comune di Borgo Valbelluna, con sede in Piazza Papa Luciani n. 3 - Mel, 32026 Borgo Valbelluna (BL), Tel. n. 0437/544288, Sito internet: www.comune.borgovalbelluna.bl.it PEC: borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net

Responsabile Unico del Progetto e Responsabile della procedura di affidamento: Ing. Della Mea Nicola, Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale del Comune di Borgo Valbelluna.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- Avviso pubblico;
- Estratti di mappa e planimetrie degli immobili;
- Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- Schema di convenzione.

La documentazione di gara sopra indicata è disponibile, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, all'Albo on line e in Amministrazione Trasparente – sezione bandi di gara e contratti.

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno 25 giugno, ore 18:00, a mezzo PEC.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite al richiedente entro il giorno successivo alla richiesta, tramite PEC.

Qualora le richieste di chiarimento rivestano carattere di interesse generale si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Borgo Valbelluna, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti, di un documento contenente le richieste in forma anonima e le relative risposte.

Gli interessati sono pertanto invitati a monitorare costantemente il sito istituzionale predetto.

È onere esclusivo degli interessati prenderne visione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente concedente e interessati devono avvenire a mezzo PEC.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione sono gli impianti sportivi di Lentiai, Mel, Trichiana suddivisi in 3 lotti come più sopra indicati ed evidenziati negli estratti di mappa e nelle planimetrie allegate al presente avviso.

Gli impianti verranno concessi nello stato di fatto, di diritto e conservazione in cui si trovano, esclusivamente per gli usi previsti dal presente avviso e dall'allegato schema di convenzione, che riporta altresì le relative modalità e condizioni di gestione.

All'atto della presa in gestione dell'impianto sportivo verrà redatto apposito verbale di consegna.

Sono altresì a disposizione del concessionario gli arredi e le attrezzature presenti presso l'impianto nello stato di fatto in cui si trovano, il cui elenco costituirà allegato al verbale di consegna.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di cinque anni con decorrenza dalla data di stipula della convenzione.

Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di partecipazione alla gara di essere in grado, in caso di aggiudicazione, di iniziare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni su richiesta dell'Ente concedente (*dichiarazione contenuta nel modello allegato tra la documentazione di gara*).

È prevista la possibilità di rinnovo della concessione per ulteriori 5 anni, da valutare al termine del quinquennio con provvedimento motivato del Comune, qualora la legislazione vigente lo consenta e previo accordo tra le parti. Qualora il Comune non abbia comunicato la propria intenzione di voler rinnovare il contratto, almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato alle medesime condizioni del contratto originario, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

In mancanza di proroga o di rinnovo, la concessione cesserà di diritto alla scadenza dei 5 anni senza che sia necessaria preventiva disdetta.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, per l'aggiudicazione della concessione di uno o più impianti sportivi:

- Società ed associazioni sportive dilettantistiche,
- Federazioni sportive nazionali,
- Discipline sportive associate,
- Enti di promozione sportiva.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale nella Provincia di Belluno e operare nel Comune di Borgo Valbelluna;
- b) essere iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e affiliati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva;
- c) svolgere e/o promuovere in modo non occasionale le discipline sportive;
- d) non avere scopo di lucro e garantire la democraticità degli organi sociali, in base allo Statuto e/o Atto costitutivo da allegare alla domanda di partecipazione;
- e) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - ove compatibili - e non essere incorsi in altre cause ostative in base alla normativa vigente;

f) non aver avuto diffide da parte del Comune di Borgo Valbelluna per gravi violazioni in qualità di concessionario della gestione di impianti sportivi comunali.

Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che hanno affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Ente concedente negli ultimi tre anni.

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato dai partecipanti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Ai fini della verifica dei requisiti, l'Ente concedente si riserva di richiedere ogni documento utile con le modalità consentite dalla normativa vigente.

Non si applica l'istituto dell'avvalimento.

ART. 6 – APPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUB CONCESSIONE - COLLABORAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

Il concessionario potrà appaltare attività accessorie (quali manutenzione impianti tecnologici, pulizie, sfalcio, ecc.).

Il concessionario potrà sub concedere, nel corso della durata della concessione, parte degli impianti oggetto di concessione a terzi, che siano Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni/Gruppi regolarmente costituiti il cui Statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero.

È consentita la collaborazione con altra/e Società o Associazione/i operanti nel territorio comunale per la gestione dell'impianto sportivo, allegando l'accordo di collaborazione, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, disciplinante i reciproci rapporti; resta fermo che la convenzione richiamata in premessa sarà sottoscritta con il soggetto che presenta offerta, al quale faranno capo tutti gli obblighi e doveri assunti in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo.

ART. 7 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo da parte dei concorrenti è obbligatorio per acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi oggetto di concessione, al fine di poter formulare un'offerta più precisa e puntuale. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di intervento.

Il sopralluogo deve essere preventivamente concordato con il Responsabile del Procedimento (0437/544288 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 di lunedì, martedì e giovedì – e-mail: ambiente@comune.borgovalbelluna.bl.it); **il Responsabile del Procedimento o suo delegato dipendente comunale rilascerà apposita attestazione che il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione.**

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante del concorrente purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Ente committente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

ART. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate **esclusivamente mediante PEC** indirizzata al Comune di Borgo Valbelluna (casella di posta elettronica certificata: borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net), avente ad oggetto **“RISERVATA - PROCEDURA DI SELEZIONE PER CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI _____, LOTTO _____”**.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse dalla PEC.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o sottoscritte con firma autografa ed accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/07/2025, a pena di irricevibilità.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal sistema informatico di gestione del protocollo comunale.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica.

Si precisa che con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa.

ART. 9 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa è costituita da:

1. istanza di partecipazione e dichiarazioni;
2. fotocopia del documento di identità del dichiarante/legale rappresentante o procuratore (se procuratore allegare anche copia conforme all'originale della relativa procura);
3. copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Responsabile del Procedimento o suo delegato dipendente comunale di Borgo Valbelluna;
4. copia dello Statuto e atto costitutivo vigenti;
5. bilanci d'esercizio approvati nell'ultimo triennio, completi di nota integrativa, da cui emerga l'assenza di perdite e la presenza di una gestione economico-finanziaria equilibrata;
6. schema convenzione disciplinante la concessione sottoscritta per accettazione con le stesse modalità indicate per l'istanza di partecipazione.
7. eventuale sub concessione di parti dell'impianto, ai soggetti di cui al precedente art. 4 aventi i requisiti di cui all'art. 5, o ad Associazioni/Gruppi del territorio regolarmente costituiti il cui Statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Si precisa che qualora il concorrente intenda sub concedere parte dell'impianto, dovrà rendere apposita dichiarazione già in sede di partecipazione alla gara mediante compilazione dell'apposita sezione nell'istanza/dichiarazioni di cui al precedente punto 1; in mancanza di tale dichiarazione è vietata la sub concessione. Il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione alla sub concessione di parte dell'impianto, unitamente al contratto di sub concessione disciplinante i rapporti fra le Parti ed alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 da parte del sub concessionario. Qualora il sub concessionario sia un'Associazione/Gruppo del territorio regolarmente costituiti il cui Statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, dovrà essere presentata la documentazione probatoria del possesso di capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Istanza di partecipazione e dichiarazioni

L'istanza di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente avviso ed è sottoscritta con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata oppure con firma autografa accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dal concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D.Lgs. n. 36/2023 sono rese dal concorrente in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Il concorrente dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Il concorrente adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se il concorrente omette di comunicare all'Ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, il triennio inizia a decorrere

dalla data in cui l'Ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi del concorrente medesimo (denominazione/ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede legale, sede operativa, ecc.) ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il numero di eventuali dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda e il CCNL applicato, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 oppure di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e ne indica la motivazione;
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'attività oggetto di concessione, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'attività stessa;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ente committente Comune di Borgo Valbelluna, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 22.04.2021, aggiornato con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 29.12.2022, pubblicato sul sito web comunale e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione di concessione;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente avviso;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa o comunque per tutto il periodo necessario all'Ente per addivenire all'aggiudicazione della gara;
- di prendere atto che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente concedente può decidere, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
- di essere in grado, in caso di aggiudicazione, di iniziare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni su richiesta dell'Ente concedente;
- che la partecipazione alla procedura in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di avere effettuato il sopralluogo previsto dal presente avviso, specificandone la data ed allegando la relativa attestazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento o suo delegato;
- di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e formare il personale ed i volontari impiegati nelle attività;
- che intende sub concedere la seguente parte dell'impianto sportivo (specificare l'oggetto della sub concessione e, se già noti, la ragione sociale del sub concessionario e la durata).

La domanda e le relative dichiarazioni sono presentate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

L'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo deve essere invocata dal concorrente allegando la relativa documentazione probatoria.

ART. 10 - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà contenere i seguenti documenti:

1) il progetto tecnico – organizzativo di gestione dell'impianto sportivo indicante, in particolare:

- il radicamento sul territorio (in base al numero di atleti tesserati residenti nel Comune di Borgo Valbelluna);
- lo svolgimento di attività sportiva rivolta ai giovani (in base al numero di atleti tesserati di età inferiore ai 16 anni);
- l'esperienza del soggetto proponente nella gestione di impianti sportivi simili a quello per il quale si formula l'offerta;
- l'attenzione all'etica sportiva, alla cultura delle pari opportunità;
- curriculum delle risorse umane impegnate nell'Associazione;
- il piano di utilizzo dell'impianto sportivo con evidenziate le tipologie di attività e utenza, il calendario annuale e l'orario presunto settimanale per le attività; in questo piano devono essere evidenziati le giornate e gli orari riservati alle realtà sportive operanti nel territorio comunale con particolare riferimento ai settori giovanili delle società locali e/o ad atleti di età inferiore ai 16 anni residenti nel Comune;
- l'organizzazione/promozione di manifestazioni/eventi sportivi-aggregativi di particolare rilievo all'interno dell'impianto sportivo;
- la modalità e frequenza con cui saranno eseguite le manutenzioni ordinarie previste per l'impianto (piano di manutenzione ordinaria annuale e modalità e tempi di intervento in caso di guasti);
- la modalità e frequenza del programma delle pulizie sia ordinarie sia a seguito di eventi/manifestazioni;
- l'attrezzatura tecnica aggiuntiva e le migliorie strutturali e/o funzionali all'impianto (piano degli investimenti per la valorizzazione dell'impianto, da realizzare nei 5 anni di concessione) con oneri a carico del concessionario, con indicazione della tempistica di realizzazione e della spesa preventivata;
- l'eventuale collaborazione con altra/e Società o Associazione/i del territorio comunale per la gestione dell'impianto sportivo, allegando l'accordo di collaborazione, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, disciplinante i reciproci rapporti.

Il progetto di gestione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, strutturato in modo ordinato, suddiviso in paragrafi corrispondenti agli argomenti sopra indicati, per un massimo di 10 (dieci) facciate di testo numerate, in formato A4, scrittura Times New Roman, altezza carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe per facciata.

Non vi sono limiti al numero di pagine dei curriculum delle risorse umane impegnate nell'Associazione e dell'accordo di collaborazione, da allegare al progetto di gestione.

Sono consentiti senza limite di numero degli allegati che costituiscono mero strumento di chiarimento e specifica tecnica di quanto già presente nel progetto di gestione, nei curriculum e nell'accordo di collaborazione; non saranno considerati se aggiuntivi nei contenuti rispetto al progetto di gestione, ai curriculum ed all'accordo di collaborazione.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza dell'offerta tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e dell'attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà, invece, esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica dovrà sviluppare gli argomenti oggetto di valutazione in modo chiaro, nell'ordine indicato e tenendo separati i vari punti, articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente di per sé stesso.

L'offerta tecnica dovrà essere caratterizzata dalla chiarezza e concretezza in ordine agli impegni che l'offerente intende assumere.

Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dal concorrente che risulterà aggiudicatario, costituiscono formale impegno per lo stesso e saranno quindi integralmente recepiti nella convenzione.

L'aggiudicatario dovrà successivamente comprovare l'esecuzione di tutti gli elementi dichiarati nell'offerta tecnica ed oggetto di valutazione, mediante esibizione, nei termini stabiliti, della relativa documentazione probatoria. La mancata produzione di documentazione adeguata entro i termini previsti sarà considerata inadempimento contrattuale.

2) il piano economico-finanziario di gestione dell'impianto in forma tabellare (indicante, per ogni annualità, la previsione delle tipologie di spesa e delle relative risorse economiche atte a coprirle) con cui si intende garantire

l'equilibrio economico della struttura nei 5 anni di gestione. Si precisa che il suddetto piano deve essere coerente con eventuali investimenti proposti dall'offerente, riportando in entrata la fonte di finanziamento e in spesa l'ammortamento previsto nelle diverse annualità.

Si precisa che il progetto di gestione dell'impianto e il piano economico - finanziario sopracitati, in caso di aggiudicazione, saranno inseriti quali allegati parte integrante della convenzione.

Tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica sono sottoscritti dal concorrente con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o con firma autografa accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore).

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta tecnica è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La richiesta di produzione della documentazione necessaria sarà effettuata dall'Ente concedente a mezzo PEC. La documentazione di riscontro da parte del concorrente dovrà essere inoltrata con le medesime modalità.

ART. 12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Borgo Valbelluna nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice provvederà all'esame della documentazione amministrativa ed all'ammissione alla gara dei concorrenti e sarà altresì responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti medesimi; la commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 13 – MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica il giorno 14 luglio 2025, alle ore 10.00, provvederà all'apertura delle offerte ed all'ammissione dei concorrenti alla procedura, con riferimento a ciascun lotto; in tale sede sarà esaminata la correttezza della documentazione amministrativa presentata e verificata l'esistenza dell'offerta tecnica.

In tale sede potrà essere attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 11.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente, in seduta riservata, la commissione giudicatrice provvederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ammessi.

L'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti avverrà attraverso la valutazione dei criteri di seguito indicati, a cui corrispondono i punteggi massimi assegnabili a fianco di ognuno indicati:

| ID. | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO PARZIALE | PUNTEGGIO MAX |
|-----|---|---|---------------|
| A | Numero di atleti tesserati di età inferiore a 16 anni (<i>precisare la situazione alla data di pubblicazione del presente avviso, mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000</i>) | < 50 = 5 punti da 51 a 100 = 10 punti da 101 a 150 = 20 punti > 151 = 25 punti | 25 |
| B | Numero di atleti tesserati residenti nel Comune di Borgo Valbelluna (<i>precisare la situazione alla data di pubblicazione del presente avviso, mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000</i>) | < 50 = 5 punti da 51 a 100 = 10 punti da 101 a 150 = 20 punti > 151 = 25 punti | 25 |
| C | Anni di esperienza di gestione di impianti sportivi simili (<i>precisare la situazione alla data di pubblicazione del presente avviso, mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da cui risulti ubicazione dell'impianto sportivo similare gestito e relativo periodo di gestione e soggetto titolare della proprietà dell'impianto stesso</i>) | 0 = 0 punti da 0,5 a 30 = 2,5 punti > 30 = 5 punti | 5 |
| D | Proposta di gestione in collaborazione con altra/e Società o Associazione/i operante/i in via continuativa nel territorio comunale da almeno 2 anni (<i>precisare la situazione mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000</i>), come da allegato accordo di collaborazione disciplinante i reciproci rapporti | NO = 0 punti SI = 20 punti | 20 |
| E | Interventi di valorizzazione dell'impianto sportivo da realizzare nei 5 anni di concessione (attrezzatura tecnica aggiuntiva e migliorie strutturali e/o funzionali all'impianto) <i>Verranno valutati i progetti di investimento a carico del concessionario, volti al miglioramento ed arricchimento dell'impianto sportivo; per ogni investimento proposto va specificata la tempistica e la spesa prevista.</i> | € 10.000 = 0 punti da € 10.001 a € 50.000 = 2,5 punti > € 50.000 = 5 punti | 5 |
| F | Piano di utilizzo dell'impianto sportivo con evidenziate le tipologie di attività e utenza, il calendario e l'orario presunto settimanale per le attività, l'organizzazione/promozione di manifestazioni/eventi sportivi-aggregativi di particolare rilievo all'interno dell'impianto sportivo. <i>Il punteggio sarà attribuito in relazione alla maggiore capacità di fruizione/occupazione dell'impianto in ordine alla gestione dell'impianto e delle attività sportive, ricreative, sociali ivi praticate.</i> | | 10 |
| G | Piano di manutenzione ordinaria annuale dell'impianto e modalità e tempi di intervento in caso di guasti, modalità e frequenza del programma delle pulizie sia ordinarie sia a seguito di eventi/manifestazioni. <i>Il punteggio sarà attribuito in relazione al numero ed alla tipologia di interventi programmati annualmente (es. pulizie, sorveglianza, custodia, manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive), alla tempistica di attivazione degli</i> | | 10 |

| | | |
|--|--|--|
| <i>interventi al fine della risoluzione di eventuali guasti/disfunzioni.</i> | | |
|--|--|--|

Accesso agli atti.

Il concorrente può allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui sopra con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi relativi agli elementi di valutazione di cui alle lettere da A a E sono automatici, mentre i punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alle lettere F e G sono discrezionali.

Quanto ai punteggi discrezionali il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e più precisamente:

- ciascun commissario attribuirà un coefficiente, variabile tra 0 e 1, a ciascun criterio oggetto di valutazione;

- quanto all'attribuzione dei coefficienti, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori:

0 = totalmente inadeguato;

0,2 = scarso;

0,4 = mediocre;

0,6 = sufficiente;

0,8 = buono;

1 = ottimo.

- si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario in relazione a ciascun criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi.

Tali coefficienti medi definitivi saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio considerato. Il risultato del prodotto verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Gli arrotondamenti saranno effettuati all'unità superiore qualora la cifra decimale successiva a quella di riferimento sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica di ciascun concorrente sarà dato dalla somma dei punti conseguiti per i suddetti criteri di valutazione automatici e discrezionali.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo per l'offerta tecnica, avrà la precedenza in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per numero di atleti tesserati di età inferiore a 16 anni (situazione alla data di pubblicazione del presente avviso); nel caso di ulteriore parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio.

Delle operazioni della commissione giudicatrice sarà redatto apposito verbale.

Il Presidente della commissione giudicatrice renderà noti i lavori della commissione ai partecipanti e provvederà all'aggiudicazione provvisoria di ciascun lotto a favore dell'offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato.

L'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'approvazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale degli atti di gara, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara stessa.

L'offerta è esclusa in caso di presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, salva l'applicazione del soccorso istruttorio previsto al precedente art. 11 se ne ricorrono i presupposti.

L'Ente concedente si riserva la facoltà:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;

- di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte risultassero insoddisfacenti;

- in caso di revoca dell'aggiudicatario di aggiudicare al soggetto che segue in graduatoria alle condizioni proposte in sede di gara;

- di procedere con affidamento diretto della concessione qualora non pervengano offerte valide.

La concessione è disciplinata da apposita convenzione come da allegato schema, integrata dal progetto tecnico – organizzativo e dal piano economico-finanziario formulati dall’aggiudicatario, da sottoscrivere entro 30 gg. dall’aggiudicazione.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione della convenzione (imposte di registro Euro 200,00 e di bollo € 16,00 ogni 4 facciate).

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto di concessione, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente concedente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 22.04.2021, aggiornato con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 29.12.2022, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 31.01.2024, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente committente Comune di Borgo Valbelluna.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto; per le controversie derivanti dalla convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Belluno.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di gara per l’aggiudicazione della concessione in oggetto e per l’eventuale stipula della convenzione.

Il trattamento dei dati avverrà presso il Comune di Borgo Valbelluna con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’espletamento della predetta procedura; il mancato conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla gara. I dati saranno diffusi esclusivamente agli Uffici del Comune interessati alla procedura di gara ed alla stipula della convenzione. I dati raccolti potranno essere comunicati ad autorità/enti di vigilanza e controllo.

Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (norme in materia di anticorruzione), gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Tali attività avvengono ai sensi dell’art.6 comma 1 lett. E GDPR e art.9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art.6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e art.6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del suddetto Regolamento 2016/679 (GDPR).

Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo Valbelluna.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) sono i seguenti: Veronica Dei Rossi, Via Torino n. 180A, 30172 Venezia Mestre, Telefono: 0437/544285, PEC: borgovalbelluna.bl@cert.ip-veneto.net

Ai sensi della Legge n. 241/90 e dell’ art. 120, allegato 1 del D.Lgs. 104/2010, si informa che avverso il provvedimento di approvazione del presente avviso pubblico può essere promosso ricorso esclusivamente TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel. 041/2403911, fax 041/2403940, e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione della stessa.

Borgo Valbelluna, 17 giugno 2025

Il Responsabile del Servizio LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Tutela Ambientale
Ing. Della Mea Nicola
(sottoscrizione apposta con firma digitale)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.